

**ART. 2 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N.6 DEL 07.05.2012**

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune riconosce, promuove e tutela lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi di solidarietà sociale della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione:
 - a) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità locale;
 - b) alla promozione dell'iniziativa economica, pubblica e privata, nella sua funzione sociale, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) al sostegno di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e sportive presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) **L'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato e non mercificabile.
L'accesso all'acqua potabile è un diritto umano, universale, inalienabile.
La proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.
Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale di interesse generale e finalizzato a garantire l'accesso all'acqua per tutti, il bene acqua non è mercificabile e il minimo vitale deve essere garantito a chiunque."**
4. Al fine di promuovere e programmare iniziative volte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini e di promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, il Consiglio comunale istituisce la Commissione per le pari opportunità, composte dalle donne consigliere elette nonché da esperte di accertata competenza e/o esperienza amministrativa, culturale e sociale. La Commissione per le pari opportunità formula al Consiglio proposte ed osservazioni sulle questioni che hanno attinenza con la condizione femminile ed è, se del caso, consultata dalla Giunta comunale e nella fase di formulazione del proprio indirizzo al Consiglio comunale in merito ad azioni particolarmente coinvolgenti la popolazione femminile. Il regolamento disciplina i rapporti fra la Commissione per le pari opportunità e il Comune.
5. Il Comune promuove la più ampia iniziativa in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti dei soggetti portatori di handicap. Con regolamento sono disciplinate le modalità di organizzazione dei servizi che abbiano come destinatari i soggetti portatori di handicap.